

**LEGGE 27 gennaio 2006 , n. 22**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Vigente al : 21-6-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il [decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1](#), recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del  
Consiglio dei Ministri  
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N. 1

All'articolo 1:

al comma 3, primo periodo, la parola: " inviare " e' sostituita dalle seguenti: " far pervenire ";

al comma 7, il primo periodo e' sostituito dal seguente: " Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione e' ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario ".

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: " 30 marzo 1957, n. 361, " sono inserite le seguenti: " e successive modificazioni, ";

al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: " senza" sono inserite le seguenti: " per questo ";

al comma 7:

il simbolo: " Euro ", ovunque ricorra, e' sostituito dalla parola: " euro ";

le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalla seguente:

" a) per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), come rideterminata dalle Tabelle D e F della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) ";

alla lettera e), le parole da: " mediante riduzione " fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: " mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ".

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"ART. 3-bis. - (Disposizioni transitorie). - 1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi

la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:

a) il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature e' ridotto alla meta';

b) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del testo

unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 3-ter. - (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati). - 1. All'[articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6";

c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;

d) al comma 6, terzo periodo, le parole: "euro 6.500,24" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20.000".

ART. 3-quater - (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti). - 1. L'[articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515](#), e' sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati".

ART. 3-quinquies. - (Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale). - 1. L'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della [legge 8 marzo 1989, n. 95](#), e successive modificazioni, le parole: "due nomi" sono sostituite dalle seguenti: "un nome".

2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "tre".

ART. 3-sexies. - (Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali). - 1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'[articolo 138 della Costituzione](#) successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'[articolo 48 della Costituzione](#), nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo:

a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a dodici mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'[articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230](#), che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente registrarsi negli schedari predisposti dai consolati finalizzati alla composizione delle liste elettorali.

4. L'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 negli elenchi di cui al comma 2 e negli schedari di cui al comma 3 non interferisce sullo status giuridico ed economico dei soggetti iscritti negli stessi.

5. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla

[legge 27 dicembre 2001, n. 459](#), e al relativo regolamento di attuazione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104](#).

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita' istituzionali, gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche' gli elettori in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, e i loro familiari conviventi, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'[articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459](#), o vi sia la situazione politica o sociale di cui al medesimo articolo 19, comma 4.

9. Per le finalita' di cui comma 8, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri, previa intesa, definiscono, in considerazione delle particolari situazioni locali, le modalita' tecnico-organizzative per il recapito delle schede elettorali agli aventi diritto al voto ed il successivo trasferimento dei plichi contenenti le schede votate ad un ufficio consolare appositamente individuato o direttamente nel territorio nazionale all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

10. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali e i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali della personalita' e della segretezza del voto".